

Pour le Togo

DABRA - TOGBE

Pour les Tonga

Pour la Trinité-et-Tobago

FRANK OWEN ABDULAH

Pour la Tunisie

Pour la Turquie

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques

MIKHAIL AVERKIYEVICH KHARMALOV

Pour l'Uruguay

Pour le Venezuela

MARÍA CLEMENCIA LÓPEZ

Pour le Yémen

Pour le Yémen démocratique

Pour la Yougoslavie

JAKSA PETRIC

Pour le Zaïre

UMBA DI LUTETE

Pour la Zambie

Pour la Communauté économique européenne

P. A. VAN BUUREN

Traduzione non ufficiale

N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, tra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1975 SUL CACAO

ELENCO DELLE MATERIE

CAPITOLO I - OBIETTIVI

ARTICOLO 1. *Obiettivi*

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2. *Definizioni*

CAPITOLO III - MEMBRI

ARTICOLO 3. *Membri dell'Organizzazione*

ARTICOLO 4. *Partecipazione di organizzazioni intergovernative*

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 5. *Creazione, sede e struttura dell'organizzazione internazionale del cacao*

ARTICOLO 6. *Composizione del Consiglio internazionale del cacao*

ARTICOLO 7. *Poteri e funzioni del Consiglio*

ARTICOLO 8. *Presidente e vicepresidenti del Consiglio*

ARTICOLO 9. *Sessioni del Consiglio*

ARTICOLO 10. *Voti*

ARTICOLO 11. *Procedura di votazione del Consiglio*

ARTICOLO 12. *Decisioni del Consiglio*

ARTICOLO 13. *Cooperazione con altre organizzazioni*

ARTICOLO 14. *Ammissione di osservatori*

ARTICOLO 15. *Composizione del Comitato esecutivo*

ARTICOLO 16. *Elezione del Comitato esecutivo*

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 17. *Competenza del Comitato esecutivo*

ARTICOLO 18. *Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo*

ARTICOLO 19. *Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo*

ARTICOLO 20. *Personale dell'organizzazione*

CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA

ARTICOLO 21. *Privilegi ed immunità*

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 22. *Disposizioni finanziarie*

ARTICOLO 23. *Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei Contributi*

ARTICOLO 24. *Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo*

ARTICOLO 25. *Verifica e pubblicazione dei conti*

CAPITOLO VII - PREZZI, CONTINGENTI, SCORTA STABILIZZATRICE E DESTINAZIONE AD IMPIEGHI NON TRADIZIONALI

ARTICOLO 26. *Funzionamento del presente accordo*

ARTICOLO 27. *Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao*

ARTICOLO 28. *Prezzo quotidiano e prezzo indicativo*

ARTICOLO 29. *Prezzi*

ARTICOLO 30. *Contingenti di base*

ARTICOLO 31. *Contingenti annui di esportazione*

ARTICOLO 32. *Portata dei contingenti di esportazione*

ARTICOLO 33. *Cacao fine (« fine » oppure « flavour »)*

ARTICOLO 34. *Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione*

ARTICOLO 35. *Rispetto dei contingenti di esportazione*

ARTICOLO 36. *Ridistribuzione dei disavanzi*

ARTICOLO 37. *Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice*

ARTICOLO 38. *Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice*

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 39. *Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice*

ARTICOLO 40. *Acquisti per la scorta stabilizzatrice*

ARTICOLO 41. *Vendite della scorta stabilizzatrice intese a difendere il prezzo massimo*

ARTICOLO 42. *Ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice*

ARTICOLO 43. *Modifiche dei tassi di cambio delle valute*

ARTICOLO 44. *Liquidazione della scorta stabilizzatrice*

ARTICOLO 45. *Garanzia di approvvigionamento*

ARTICOLO 46. *Destinazione ad impieghi non tradizionali*

CAPITOLO VIII - AVVISI DI IMPORTAZIONI E DI ESPORTAZIONI,
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI A TITOLO
DEI CONTINGENTI E MISURE DI CONTROLLO

ARTICOLO 47. *Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni a titolo dei contingenti*

ARTICOLO 48. *Avvisi di importazioni e di esportazioni*

ARTICOLO 49. *Misure di controllo*

CAPITOLO IX - PRODUZIONE E SCORTE

ARTICOLO 50. *Produzione e scorte*

CAPITOLO X - INCREMENTO DEL CONSUMO

ARTICOLO 51. *Ostacoli all'aumento del consumo*

ARTICOLO 52. *Propaganda a favore del consumo*

ARTICOLO 53. *Prodotti di sostituzione del cacao*

CAPITOLO XI - CACAO TRASFORMATO

ARTICOLO 54. *Cacao trasformato*

CAPITOLO XII - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON MEMBRI

ARTICOLO 55. *Limitazione delle importazioni provenienti dai non membri*

ARTICOLO 56. *Operazioni commerciali coi non membri*

CAPITOLO XIII - INFORMAZIONE E STUDI

ARTICOLO 57. *Informazione*

ARTICOLO 58. *Studi*

ARTICOLO 59. *Esame annuo*

CAPITOLO XIV - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI IN CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI

ARTICOLO 60. *Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali*

CAPITOLO XV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE

ARTICOLO 61. *Consultazioni*

ARTICOLO 62. *Vertenze*

ARTICOLO 63. *Azione del consiglio in caso di denuncia*

CAPITOLO XVI - NORME PER EQUE CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 64. *Norme per eque condizioni di lavoro*

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65. *Firma*

ARTICOLO 66. *Ratifica, accettazione, approvazione*

ARTICOLO 67. *Adesione*

ARTICOLO 68. *Notifica di applicazione a titolo provvisorio*

ARTICOLO 69. *Entrata in vigore*

ARTICOLO 70. *Riserve*

ARTICOLO 71. *Applicazione territoriale*

ARTICOLO 72. *Ritiro volontario*

ARTICOLO 73. *Esclusione*

ARTICOLO 74. *Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione*

ARTICOLO 75. *Durata e fine*

ARTICOLO 76. *Modifiche*

ARTICOLO 77. *Disposizioni supplementari e provvisorie*

ARTICOLO 78. *Testi del presente accordo che fanno fede*

ALLEGATI

- ALLEGATO A. *Paesi per i quali dei contingenti di base vengono fissati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 30*
- ALLEGATO B. *Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario all'anno*
- ALLEGATO C. *Paesi produttori di cacao fine (« fine » oppure « flavour »)*
- ALLEGATO D. *Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10.*
- ALLEGATO E. *Paesi esportatori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36*
- ALLEGATO F. *Contingenti di base calcolati ai fini dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69.*

CAPITOLO I - OBIETTIVI

ARTICOLO 1.

Obiettivi.

Gli obiettivi del presente Accordo tengono conto delle raccomandazioni formulate nell'Atto finale della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, e sono i seguenti:

a) attenuare le gravi difficoltà economiche che persisterebbero qualora l'equilibrio fra la produzione e il consumo di cacao non potesse venire realizzato con il gioco normale delle forze di mercato con la rapidità richiesta dalle circostanze;

b) impedire le eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao che danneggiano a lungo termine gli interessi dei produttori e dei consumatori;

c) aiutare, con le disposizioni del caso, a mantenere ed aumentare i proventi che i paesi produttori ricavano dall'esportazione del cacao, contribuendo così ad incoraggiare un dinamico incremento della produzione ed a fornire a questi paesi risorse per un'espansione economica ed uno sviluppo sociale accelerato, pur tenendo conto degli interessi dei consumatori nei paesi membri importatori e in particolare della necessità di aumentare il consumo;

d) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;

e) facilitare l'incremento del consumo e, se del caso, per quanto possibile, l'adeguamento della produzione in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda.

CAPITOLO II - DEFINIZIONI

ARTICOLO 2.

Definizioni.

Ai fini del presente accordo si deve intendere quanto segue:

- a) per « *cacao* » il cacao in grani ed i prodotti derivati dal cacao;
- b) per « *prodotti derivati dal cacao* » i prodotti fabbricati esclusivamente a base di grani di cacao, quale la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, i panelli di cacao pressato e le mandorle decorticate nonché tutti gli altri prodotti che il Consiglio può designare, se necessario;
- c) per « *cacao fine* » (« *fine* » o « *flavour* ») il cacao prodotto nei paesi di cui all'Allegato C, entro i limiti ivi indicati;
- d) per « *tonnellata* » la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, cioè 2.204,6 libbre a d p., e per « *libbra* » la libbra a d p., pari a 453,957 grammi;
- e) per « *campagna di raccolta* » il periodo di 12 mesi dal 1° ottobre al 30 settembre inclusi;
- f) per « *anno contingentale* » il periodo di 12 mesi dal 1° ottobre al 30 settembre inclusi;
- g) per « *contingente di base* » il contingente di cui all'articolo 30;
- h) per « *contingente annuo di esportazione* » il contingente di ciascun membro esportatore nella forma determinata in conformità all'articolo 31;
- i) per « *contingente di esportazione in vigore* » il contingente di ciascun membro esportatore in un dato momento, quale è stabilito secondo l'articolo 31 o modificato conformemente all'articolo 34 oppure ridotto in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 35 o quale può essere modificato in applicazione dell'articolo 36;
- j) per « *esportazione di cacao* » tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un qualsiasi paese, e per « *importazione di cacao* » tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un qualsiasi paese; rimane inteso che ai fini di queste definizioni nel caso di un membro che comprende più di un territorio doganale, si intende « *territorio doganale* » il complesso dei territori doganali di questo stesso membro;
- k) per « *Organizzazione* » l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
- l) per « *Consiglio* » il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
- m) per « *membro* » una Parte contraente al presente Accordo, ivi compresa una Parte contraente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, oppure un territorio o un gruppo di territori in merito al quale è stata fatta una notifica in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 71, oppure un'organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4;

n) per « paese esportatore oppure « membro esportatore » rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le importazioni;

o) per « paese importatore » oppure « membro importatore » rispettivamente un paese oppure un membro le cui importazioni di cacao convertite in equivalente di cacao in grani superano le esportazioni;

p) per « paese produttore » oppure « membro produttore » rispettivamente un paese oppure un membro che produce il cacao in quantitativi commercialmente rilevanti;

q) per « maggioranza suddivisa semplice » la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, calcolati separatamente;

r) per « votazione speciale » i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori ed i due terzi di quelli degli importatori, calcolati separatamente, purché il numero di suffragi così espressi rappresenti almeno la metà dei membri presenti e votanti;

s) per « entrata in vigore » salvo precisazione contraria, la data in cui entra in vigore il presente accordo, a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo.

CAPITOLO III - MEMBRI

ARTICOLO 3.

Membrî dell'Organizzazione.

1. Ciascuna Parte contraente rappresenta un solo membro dell'Organizzazione, fatto salvo il paragrafo 2.

2. Se una Parte contraente, ivi compresi i territori delle cui relazioni internazionali essa è attualmente ed ufficialmente responsabile ed ai quali il presente accordo si applica a norma del paragrafo 1 dell'articolo 71, si compone di una o più unità che, prese separatamente, costituirebbero un membro esportatore, e di una più unità che, prese separatamente, costituirebbero un membro importatore, detta Parte contraente e questi territori possono essere membri a titolo congiunto oppure, se la Parte ha fatto all'uopo una notifica, a norma del paragrafo 2 dell'articolo 71, i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro esportatore possono allora diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi, ed i territori che, presi separatamente, costituirebbero un membro importatore possono diventare membri a titolo individuale, isolatamente, tutti insieme, oppure per gruppi.

3. Un membro può cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

ARTICOLO 4.

Partecipazione di organizzazioni intergovernative.

1. Ogniqualevolta nel presente Accordo si parla di « Governo » l'espressione vale per qualsiasi organizzazione intergovernativa che ha responsabilità in materia di trattative, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualevolta nel presente Accordo si parla della firma dell'accordo o del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione oppure di una notifica o dell'indicazione dell'intento di applicare l'Accordo a titolo provvisorio, o dell'adesione di un Governo, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione dell'Accordo a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.

2. Le suddette organizzazioni intergovernative non hanno diritto di voto in quanto tali; in caso però di votazione su argomenti di loro competenza, esse sono autorizzate a disporre dei voti dei loro Stati membri, e li esprimono in blocco. In questo caso, gli Stati membri di dette organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare individualmente il diritto di voto.

3. Il paragrafo 1 dell'articolo 15 non si applica alle suddette organizzazioni intergovernative; dette organizzazioni possono però prendere parte alle discussioni del Comitato esecutivo sui problemi di loro competenza. In caso di votazione su problemi del genere, i voti di cui i loro Stati membri sono autorizzati a disporre in sede Comitato esecutivo sono utilizzati in blocco da uno qualsiasi di detti Stati membri.

CAPITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 5.

Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao.

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo ed a controllarne l'applicazione.

2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite i seguenti organi:

a) il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato esecutivo;

b) il Direttore esecutivo ed il personale.

3. La sede dell'Organizzazione è a Londra, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale.

ARTICOLO 6.

Composizione del Consiglio internazionale del cacao.

1. La suprema autorità dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun membro è rappresentato all'interno del Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o vari supplenti. Ogni membro può inoltre far assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

ARTICOLO 7.

Poteri e funzioni del Consiglio.

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed adempie o vigila affinché vengano adempite tutte le funzioni necessarie per l'esecuzione delle esplicite disposizioni del presente accordo.

2. Il Consiglio emana, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione del presente Accordo e compatibili con quest'ultimo, con particolare riguardo al regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, al regolamento finanziario ed al regolamento del personale dell'Organizzazione, nonché alle norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel suo regolamento interno, il Consiglio può definire una procedura che gli consenta di attuare, senza riunirsi, provvedimenti su determinate questioni.

3. Il Consiglio tiene aggiornata la documentazione necessaria per svolgere le funzioni conferitegli dal presente Accordo e qualsiasi altra documentazione esso ritenga appropriata.

4. Il Consiglio pubblica una relazione annuale. Questa relazione comprende l'esame annuale stabilito all'articolo 59. Il Consiglio pubblica anche qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata.

ARTICOLO 8.

Presidente e Vicepresidenti del Consiglio.

1. Il Consiglio elegge per ogni anno contingentale un Presidente inoltre un primo ed un secondo Vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Il Presidente ed il primo Vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri im-

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

portatori ed il secondo Vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno contingentale queste due categorie di membri si alternano.

3. In caso di assenza temporanea contemporaneamente del Presidente e dei due Vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o più di essi, il Consiglio può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, se del caso, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.

4. Né il Presidente né alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede una riunione del Consiglio prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.

ARTICOLO 9.

Sessioni del Consiglio.

1. Come norma generale, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno contingentale.

2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze stabilite esplicitamente nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per propria decisione o dietro richiesta specificata qui di seguito:

a) di cinque membri;

b) di un membro o più membri che detengono almeno 200 voti, oppure

c) del Comitato esecutivo.

3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno 30 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti e quando il presente Accordo richiede un altro termine.

4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale, le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione. Se, dietro invito di un membro, la Commissione si riunisce in un posto diverso dalla sede dell'Organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.

ARTICOLO 10.

Voti.

1. I membri esportatori detengono globalmente 1.000 voti, e quelli importatori pure globalmente 1.000 voti; questi voti sono suddivisi all'interno di ogni categoria di membri, e cioè quella dei membri esportatori e quella degli importatori, conformemente ai paragrafi che seguono del presente articolo.

2. I voti dei membri esportatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri esportatori, arrotondati per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi proporzionalmente ai contingenti di base.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. I voti dei membri importatori sono suddivisi nel modo seguente: 100 voti sono ripartiti in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi in proporzione alle loro importazioni nella forma indicata all'allegato D.

4. Nessun membro detiene oltre 300 voti. I voti superiori a questa cifra, calcolati nella forma stabilita ai paragrafi 2 e 3, vengano ridistribuiti fra gli altri membri a norma di detti paragrafi 2 o 3 a seconda del caso.

5. Quando la partecipazione all'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede alla redistribuzione dei voti a norma del presente articolo.

6. I voti non possono essere frazionati.

ARTICOLO 11.

Procedura di votazione del consiglio.

1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; esso non può frazionare i suoi voti, comunque non è tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri, i voti di cui dispone a norma del paragrafo 2.

2. Con notifica scritta al Presidente del Consiglio ogni singolo membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro membro esportatore, ed ogni singolo membro importatore può autorizzare qualsiasi altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio. In questo caso non può essere applicata la limitazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 10.

3. I membri esportatori che producono unicamente cacao fino (« fine » oppure « flavour ») non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la fissazione e l'adeguamento dei contingenti, nonché la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

ARTICOLO 12.

Decisioni del Consiglio.

1. Il Consiglio prende tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante una votazione a maggioranza suddivisa semplice dei suoi membri, a meno che il presente accordo non stabilisca una votazione speciale.

2. Nel computo dei voti necessari per l'approvazione di qualsiasi decisione o raccomandazione del Consiglio, i voti dei membri che si astengono non vengono presi in considerazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. La seguente procedura viene applicata a qualsiasi decisione che il Consiglio deve prendere, a norma del presente accordo, mediante votazione speciale:

a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori oppure di uno, due o tre membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con una votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta viene rimessa ai voti entro 48 ore;

b) se, nel secondo scrutinio, la proposta non raccoglie ancora la maggioranza richiesta, a seguito del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, qualora il Consiglio decida in questo senso con votazione a maggioranza suddivisa semplice, la proposta stessa viene rimessa ai voti entro 24 ore;

c) se nel terzo scrutinio la proposta non raccoglie la maggioranza richiesta a seguito del voto negativo espresso da un membro esportatore o da un membro importatore, essa viene ritenuta approvata;

d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa viene considerata respinta.

4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati da qualsiasi decisione che il Consiglio prende in applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 13.

Cooperazione con altre organizzazioni.

1. Il Consiglio emana tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.

2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo negli scambi internazionali sui prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente al corrente sulle sue attività e sui suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio può attuare tutti i provvedimenti adatti al fine di mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei negozianti e dei fabbricanti di cacao.

ARTICOLO 14.

Ammissione di osservatori.

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi non membro che è membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate oppure della Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad assistere ad una qualsiasi delle sue riunioni in qualità di osservatore.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il Consiglio può anche invitare una qualsiasi delle organizzazioni elencate all'articolo 13 ad assistere, in qualità di osservatore ad una delle sue riunioni.

ARTICOLO 15.

Composizione del Comitato esecutivo.

1. Il Comitato esecutivo si compone di 8 membri esportatori e di 8 membri importatori, salvo restando che se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'organizzazione è pari o inferiore a 10, il Consiglio può, pur mantenendo la parità fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, sul numero complessivo dei membri del Comitato esecutivo. I membri del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingente in conformità all'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ogni membro eletto è rappresentato presso il Comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o più supplenti. Egli può inoltre far assistere il suo rappresentante ed i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

3. Il presidente ed il vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno contingente dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori che fra quelle dei membri importatori. Ogni anno contingente le due categorie di membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente o del vice presidente, il Comitato esecutivo può eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra quelli dei membri importatori, in base all'opportunità, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti, a seconda dei casi. Né il presidente né alcun altro membro del Consiglio direttivo che presiede la riunione del Comitato esecutivo prende parte alla votazione. Il suo supplente può esercitare il diritto di voto del membro che egli rappresenta.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione a meno che venga deciso diversamente mediante votazione speciale. Se, su invito di un membro, il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'organizzazione, questo membro prende a suo carico le spese supplementari che ne derivano.

ARTICOLO 16.

Elezione del Comitato esecutivo.

1. I membri esportatori ed i membri importatori dell'organizzazione eleggono, rispettivamente, all'interno del Consiglio i membri esportatori ed i membri importatori del Comitato esecutivo. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro può passare ad un altro candidato i voti che è autorizzato ad utilizzare a norma del paragrafo 2, articolo 11.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi vengono eletti.

ARTICOLO 17.

Competenza del Comitato esecutivo.

1. Il Comitato esecutivo è responsabile nei confronti del Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.

2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.

3. Salvo restando il suo diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio può, mediante votazione a maggioranza suddivisa semplice oppure mediante votazione speciale, a seconda che la decisione del Consiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza suddivisa semplice o una votazione speciale trasferire al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione di quelli qui di seguito elencati:

- a) redistribuzione dei voti in conformità dell'articolo 10;
- b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformità dell'articolo 23;
- c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo conformemente al paragrafo 2 o al paragrafo 3 dell'articolo 29;
- d) revisione dell'allegato C a norma del paragrafo 3 dell'articolo 33;
- e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformità all'articolo 31 e dei contingenti trimestrali in conformità al paragrafo 8 dell'articolo 35;
- f) sospensione o restrizione degli acquisti della scorta stabilizzatrice in conformità al comma b) del paragrafo 10 dell'articolo 40;
- g) decisione riguardante la destinazione del cacao ad impieghi non tradizionali in conformità all'articolo 46;
- h) dispensa degli obblighi in conformità all'articolo 60;
- i) soluzione delle vertenze, a norma dell'articolo 62;
- j) sospensione dei diritti in conformità del paragrafo 3, dell'articolo 63;
- k) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'articolo 67;
- l) esclusione di un membro in conformità dell'articolo 73;
- m) proroga o scadenza del presente accordo in conformità dell'articolo 75;
- n) raccomandazione di modifica ai membri in conformità dell'articolo 76.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Con votazione a maggioranza suddivisa semplice, il Consiglio può revocare in ogni momento qualsiasi delega di poteri al Comitato esecutivo.

ARTICOLO 18.

Procedura di votazione e decisioni del Comitato esecutivo.

1. Ogni membro del Comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti che gli è assegnato a norma dell'articolo 16; nessun membro del Comitato esecutivo può frazionare i suoi voti.

2. Salvo restando il paragrafo 1 e mediante notifica scritta inviata al Presidente, qualsiasi membro esportatore o importatore che non sia membro del Comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 16, ad uno qualsiasi dei membri eletti, può autorizzare, secondo i casi, qualsiasi membro esportatore o qualsiasi membro importatore del Comitato esecutivo, a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti all'interno del Comitato esecutivo.

3. Nel corso di un anno contingente qualsiasi, previa consultazione del membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato in conformità dell'articolo 16, un membro può ritirare i voti dati a quest'ultimo. I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del Comitato esecutivo; ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno contingente. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati ritirati i voti conserva nondimeno il suo seggio presso il Comitato esecutivo per il resto dell'anno contingente. Qualsiasi provvedimento attuato in applicazione del presente paragrafo diventa effettivo dopo che il Presidente ne è stato informato per iscritto.

4. Qualsiasi decisione presa dal Comitato esecutivo necessita la stessa maggioranza richiesta per le decisioni del Consiglio.

5. Qualsiasi membro ha diritto di adire il Consiglio, alle condizioni stabilite dal regolamento interno di quest'ultimo, di qualsiasi decisione del Comitato esecutivo.

ARTICOLO 19.

Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

1. Il *quorum* richiesto per la riunione di apertura di una sessione del Consiglio è costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei rispettivi membri.

2. Se il *quorum* di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione né l'indomani, esso si ritiene costituito, con decorrenza dal terzo giorno e per il resto della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, purché i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri rispettivi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Il *quorum* richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione in conformità al paragrafo 1 è quello prescritto al paragrafo 2.

4. Ogni membro rappresentato in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 11 viene considerato presente.

5. Il *quorum* richiesto per qualsiasi riunione del Comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo stesso.

ARTICOLO 20.

Personale dell'Organizzazione.

1. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo, il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale. Esso fissa le condizioni di nomina del direttore esecutivo in base a quelle stabilite per gli omologhi funzionari di organizzazioni intergovernative analoghe.

2. Il direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione; egli è responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità delle decisioni del Consiglio stesso.

3. Dopo aver consultato il Comitato esecutivo il Consiglio nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Il Consiglio definisce le condizioni per la nomina del direttore della scorta in questione.

4. Il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile nei confronti del Consiglio per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente Accordo nonché di tutte le altre funzioni che il Consiglio può determinare. La responsabilità inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo.

5. Salvo restando il paragrafo 4, il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del direttore esecutivo, il quale a sua volta è responsabile nei confronti del Consiglio.

6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformità del regolamento definito dal Consiglio. Per elaborare questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. Se possibile, i funzionari vengono scelti fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.

7. Né il direttore esecutivo né il direttore della scorta stabilizzatrice, né gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

8. Per espletare i propri compiti, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da parte di membri od autorità esterni all'Organizzazione. Essi si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA

ARTICOLO 21.

Privilegi ed immunità.

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa può, in particolare, concludere contratti, acquistare o cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (qui di seguito chiamato « il governo ospitante ») per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975, fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e l'Organizzazione internazionale del cacao.

3. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 è indipendente dal presente Accordo.

Esso prende fine nei seguenti casi:

a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il Governo ospitante e l'Organizzazione;

b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova più sul territorio del Governo ospitante, oppure;

c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.

4. L'Organizzazione può concludere con uno o più altri Stati membri accordi, che devono essere approvati dal Consiglio, riguardanti i privilegi e le immunità che possono essere necessari per la buona applicazione del presente Accordo.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 22.

Disposizioni finanziarie.

1. Per la gestione ed il funzionamento del presente Accordo, vengono tenuti due conti: quello amministrativo e quello della scorta stabilizzatrice.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente Accordo, ad eccezione di quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice istituita in conformità all'articolo 37, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato all'articolo 23. Se un membro nondimeno esige servizi particolari, il Consiglio può chiedergliene il pagamento.

3. Qualsiasi spesa derivante dal funzionamento dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma del paragrafo 6 dell'articolo 37 è imputata sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quella specificata al paragrafo 6 dell'articolo 37 può essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.

4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno contingentale.

5. Le spese per le delegazioni presso il Consiglio, presso il Comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

ARTICOLO 23.

Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi.

1. Durante il secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro.

2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro viene calcolato in base alla proporzione che all'atto dell'approvazione del bilancio amministrativo di questo esercizio esisteva fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri riuniti. Per fissare i contributi, i voti di ogni membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della redistribuzione dei voti che può risultarne.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo sulla base del numero dei voti assegnato a questo membro e della frazione di tempo non ancora trascorsa dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

ARTICOLO 24.

Versamento dei contributi al bilancio amministrativo.

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti al controllo dei cambi e sono esigibili sin dal primo giorno dell'esercizio.

2. Se un membro non versa integralmente la sua quota al bilancio amministrativo entro 5 mesi dall'inizio dell'esercizio, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al più presto il pagamento. Se il membro

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in questione non versa il suo contributo allo scadere di 2 mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, i diritti di voto di questo membro presso il Consiglio ed il Comitato esecutivo sono sospesi sino a versamento integrale della sua quota.

3. A meno che il Consiglio decida in questo senso mediante votazione speciale, un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformità al paragrafo 2 non può essere privato di alcuno dei suoi diritti né dispensato dagli obblighi impostigli dal presente Accordo. Egli è tenuto a versare il suo contributo ed a fare fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.

ARTICOLO 25.

Verifica e pubblicazione dei conti.

1. Al più presto possibile, ma comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario vengono verificati e l'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio ed il consuntivo di chiusura di detto esercizio a titolo di ciascuno dei conti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei Governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione.

2. Le modalità per la nomina del revisore dei conti indipendente di riconosciuta competenza nonché le intenzioni e gli scopi della verifica vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione della sessione ordinaria successiva.

3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo così verificati.

CAPITOLO VII - PREZZI, CONTINGENTI, SCORTA STABILIZZATRICE E DESTINAZIONE AD IMPIEGHI NON TRADIZIONALI

ARTICOLO 26.

Funzionamento del presente Accordo.

1. Ai fini del presente Accordo, i membri attuano provvedimenti per mantenere i prezzi del cacao in grani entro i limiti dei prezzi fissati di comune accordo. A questo scopo sotto il controllo del Consiglio viene stabilito un sistema di contingenti di esportazione, viene istituita una scorta stabilizzatrice e si prendono disposizioni per destinare ad

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

usi non tradizionali, con modalità rigorosamente disciplinate, le eccedenze di cacao rispetto ai contingenti e le eccedenze di cacao in grani rispetto alla scorta stabilizzatrice.

2. I membri conducono la loro politica commerciale in modo da realizzare gli obiettivi del presente Accordo.

ARTICOLO 27.

Consultazione e cooperazione con l'industria del cacao.

1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.

2. Nell'esecuzione degli obblighi imposti dal presente Accordo, i membri conducono le loro attività in modo da rispettare i normali circuiti commerciali e tengono debitamente conto dei legittimi interessi dell'industria del cacao.

3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione di procedure arbitrali. In siffatti casi, il fatto che i membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non viene accettato quale motivo di non esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

ARTICOLO 28.

Quotazione giornaliera e prezzo indicativo.

1. Ai fini del presente Accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione alla quotazione giornaliera e ad un prezzo indicativo.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la quotazione giornaliera rappresenta la media, calcolata quotidianamente, dei corsi del cacao in grani registrati, nei tre mesi attivi a termine più vicini alla Borsa del cacao di New York a mezzogiorno ed alla Borsa del cacao di Londra alla chiusura. I corsi di Londra vengono convertiti in centesimi di dollaro statunitense per libbra, al tasso di cambio giornaliero a 6 mesi stabilito a Londra alla chiusura. Il Consiglio decide sul modo di calcolo da applicare qualora siano disponibili soltanto i corsi su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra è chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese di attività più vicino in cui scadono i contratti.

3. Il prezzo indicativo è rappresentato dalla media dei prezzi quotidiani fissati su un periodo di 15 giorni di mercato consecutivi oppure ai fini del comma c) del paragrafo 2 dell'articolo 34, su un periodo di 22 giorni di mercato consecutivi. Quando nel presente Accordo si parla del prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, si deve intendere che la media dei prezzi quotidiani per il periodo ri-

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

chieto di giorni di mercato consecutivi è stato pari, inferiore o superiore a questa cifra. Il Consiglio approva regolamenti per l'applicazione del presente paragrafo.

4. Al fine di determinare il prezzo quotidiano ed il prezzo indicativo il Consiglio può decidere con votazione speciale di applicare qualsiasi altro modo di calcolo da esso ritenuto più soddisfacente di quello stabilito ai paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 29.

Prezzi.

1. Ai fini del presente Accordo, viene fissato per il cacao in grani, un prezzo minimo di 39 ed un prezzo massimo di 55 centesimi di dollaro statunitense per libbra.

2. Entro la fine del primo anno contingente, ed in seguito qualora venga deciso di prorogare il presente Accordo per un ulteriore periodo di due anni, in applicazione dell'articolo 75, entro la fine del terzo anno contingente, il Consiglio rivede il prezzo minimo e massimo e può modificarli con votazione speciale.

3. In circostanze eccezionali derivanti da sconvolgimenti della situazione economica o monetaria internazionale, il Consiglio rivede i prezzi minimo e massimo e può modificarli con votazione speciale.

4. Nella revisione dei prezzi effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio prende in considerazione la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica mondiale o del sistema monetario mondiale sui corsi del cacao, nonché tutti gli altri fattori che potrebbero ripercuotersi sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari per un esame adeguato degli elementi sopra indicati.

5. L'articolo 76 non si applica alla revisione di prezzi effettuata in conformità al presente articolo.

ARTICOLO 30.

Contingenti di base.

1. Per ogni anno contingente, il contingente di base assegnato ad ogni membro esportatore che figura nell'allegato A è costituito dalla percentuale della produzione media durante le cinque campagne di raccolta immediatamente precedenti per le quali l'Organizzazione dispone di dati definitivi sulla produzione rispetto al totale delle medie per tutti i membri esportatori di cui all'allegato A.

2. Non vengano assegnati contingenti di base ai membri esportatori che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario e che sono elencati nell'allegato B.

3. Se l'evoluzione della produzione di un membro esportatore lo richiede, il Consiglio sottopone a revisione gli elenchi che figurano agli allegati A e B.

ARTICOLO 31.

Contingenti annui di esportazione.

1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni anno contingente, il Consiglio approva una previsione della domanda mondiale netta d'importazione di cacao. A questo scopo, il Consiglio tiene conto di tutti i dati pertinenti che influiscono sulla domanda e sull'offerta di cacao che comprendono in particolare l'evoluzione precedente delle macinature, le prevedibili variazioni delle scorte e le tendenze correnti e previste dei prezzi. Sulla base di queste previsioni e in considerazione del volume previsto delle esportazioni non contingentate, nonché delle importazioni provenienti dai non membri, il Consiglio stabilisce immediatamente, con votazione speciale, il livello dei contingenti annui di esportazione eventualmente necessario per mantenere i prezzi entro il margine indicato all'articolo 29.

2. Se trentacinque giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingente il Consiglio non può raggiungere un accordo sui contingenti annui di esportazione, il direttore esecutivo presenta al Consiglio le sue proposte in merito al totale dei contingenti annui d'esportazione. Il Consiglio prende immediatamente una decisione su queste proposte con votazione speciale. Il Consiglio fissa in ogni caso i contingenti annui di esportazione trenta giorni almeno prima dell'inizio dell'anno contingente.

3. La previsione approvata conformemente al paragrafo 1 ed i contingenti annui di esportazione fissati su questa base vengono rivisti e, se del caso, riveduti dal Consiglio con votazione speciale durante la sessione ordinaria della prima metà dell'anno contingente considerato in base ai dati statistici aggiornati che esso abbia potuto raccogliere in applicazione dell'articolo 57.

4. Il contingente annuo di esportazione per ciascun membro esportatore è proporzionale al contingente di base fissato conformemente all'articolo 30.

5. Su presentazione delle prove che ritiene soddisfacenti, il Consiglio autorizza ogni membro esportatore che produce meno di 10.000 tonnellate in un anno contingente qualsiasi ad esportare durante detto anno un quantitativo che non superi la produzione effettiva di cui dispone per l'esportazione.

ARTICOLO 32.

Portata dei contingenti di esportazione.

1. I contingenti annui di esportazione comprendono quanto segue:

a) le esportazioni di cacao provenienti dai membri esportatori;

b) il cacao della campagna di raccolta in corso, registrato per essere esportato entro i limiti del contingente di esportazione in vigore alla fine dell'anno contingente ma spedito dopo detto anno, salvo restando che l'esportazione verrà effettuata prima della fine del primo trimestre dell'anno contingente seguente e sarà soggetta alle condizioni fissate dal Consiglio.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni di derivati del cacao provenienti dai membri esportatori e dai non membri esportatori, vengono applicati i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e per la polvere di cacao, 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate. Se del caso, il Consiglio può decidere che altri prodotti contenenti cacao devono essere considerati derivati del cacao. Il Consiglio definisce i coefficienti di conversione da applicare ai derivati del cacao diversi da quelli per i quali sono indicati i coefficienti di conversione nel presente paragrafo.

3. Sulla base di uno qualsiasi dei documenti di cui all'articolo 49, il Consiglio segue continuamente le esportazioni dei derivati dal cacao effettuate dai membri esportatori e le importazioni dei derivati del cacao provenienti dai non membri esportatori. Se il Consiglio constata che per un anno contingentale il divario fra le esportazioni di panelli di cacao e/o di polvere di cacao effettuate da un paese esportatore e le sue esportazioni di burro di cacao si è accentuato considerevolmente a danno dei panelli e/o dalla polvere di cacao a seguito, ad esempio, di un maggiore ricorso al procedimento di trasformazione mediante estrazione, i coefficienti di conversione da applicare per determinare l'equivalente in grani delle esportazioni dei derivati del cacao effettuate dai paesi in questione durante l'anno contingentale considerato e/o, se il Consiglio decide in questo senso, durante un successivo anno contingentale, sono i seguenti: 2,15 per il burro di cacao; 1,25 per la pasta di cacao e le mandorle decorticate; 0,30 per i panelli e la polvere di cacao; il contributo da riscuotere in conformità dell'articolo 39 viene modificato di conseguenza. Questa disposizione, nondimeno, non si applica se il calo delle esportazioni di prodotti diversi dal burro di cacao è dovuto ad un aumento del consumo interno umano oppure per altre ragioni che il paese esportatore dovrà esporre e che il Consiglio giudicherà probanti e accettabili.

4. Le forniture fatte al direttore della scorta stabilizzatrice dai membri esportatori a norma del paragrafo 2 dell'articolo 40 e del paragrafo 1 dell'articolo 46, nonché i quantitativi destinati ad usi non tradizionali a norma del paragrafo 2 dell'articolo 46, non vengono imputati sui contingenti di esportazione di questi membri.

5. Se il Consiglio raggiunge la certezza che dei membri esportatori hanno esportato cacao per scopi umanitari od altri scopi non commerciali, questo cacao non viene imputato sui contingenti di esportazione dei membri in questione.

ARTICOLO 33.

Cacao fine (« fine » oppure « flavour »).

1. Nonostante gli articoli 31 e 39, le disposizioni dell'Accordo in materia di contingenti di esportazione e di contributi destinati al finanziamento delle scorte stabilizzatrici non si applicano al cacao fine (« fine » oppure « flavour ») di qualsiasi membro esportatore di cui al paragrafo 1 dell'allegato C la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine (« fine » oppure « flavour »).

2. Il paragrafo 1 si applica anche nei confronti di qualsiasi membro esportatore che figura al paragrafo 2 dell'allegato C la cui produ-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione consiste parzialmente in cacao fine (« fine » oppure « flavour »), sino a concorrenza della percentuale della sua produzione indicata al paragrafo 2 dell'allegato C. Le disposizioni del presente Accordo relative ai contingenti di esportazione ed ai contributi destinati a finanziare la scorta di stabilizzazione e nonché le altre limitazioni si applicano alla percentuale residua.

3. Il Consiglio può sottoporre a revisione l'allegato C con votazione speciale.

4. Qualora constati che la produzione oppure le esportazioni dei paesi che figurano nell'allegato C sono aumentate fortemente il Consiglio attua i provvedimenti del caso affinché le disposizioni del presente Accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.

5. Ogni membro esportatore che figura all'allegato C si impegna a richiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine (« fine » oppure « flavour ») dal suo territorio. Ogni membro importatore si impegna a chiedere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine (« fine » oppure « flavour ») sul suo territorio.

ARTICOLO 34.

Funzionamento ed adeguamento dei contingenti annui di esportazione.

1. Il Consiglio segue l'evoluzione del mercato e si riunisce ogni qualvolta la situazione lo richieda.

2. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida di aumentarli oppure di ridurli, i contingenti in vigore sono i seguenti:

a) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti di esportazione in vigore rappresentano il 100% dei contingenti annui d'esportazione iniziali.

b) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo minimo + 6 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore rappresentano il 97% dei contingenti annui d'esportazione iniziali.

c) quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 8 cents USA per libbra, i contingenti d'esportazione in vigore vengono sospesi.

3. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo e inferiore o pari al prezzo minimo + 3 cents USA per libbra, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani fino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 40.

4. Quando il prezzo indicativo è inferiore al prezzo minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao in grani alle condizioni stabilite ai paragrafi 4 e 6 dell'articolo 40.

5. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra e inferiore o pari al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano fino alla concorrenza del 7% dei contingenti annui d'esportazione iniziali alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41.

6. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo massimo, le vendite della scorta stabilizzatrice si effettuano alle condizioni stabilite al paragrafo 1 dell'articolo 41.

ARTICOLO 35.

Rispetto dei contingenti di esportazione.

1. I membri prendono tutti i provvedimenti del caso affinché vengano rispettati assolutamente gli obblighi da essi contratti col presente Accordo in merito ai contingenti di esportazione. Il Consiglio può chiedere ai membri di prendere se necessario, provvedimenti supplementari onde applicare in modo effettivo il sistema dei contingenti di esportazione, ivi compresa l'emanazione, da parte dei membri esportatori, di regolamenti che prescrivono la registrazione di tutto il cacao che devono esportare entro i limiti dei contingenti di esportazione in vigore.

2. I membri esportatori si impegnano a organizzare le loro vendite in modo che la commercializzazione avvenga in modo regolare ed essi possano rispettare in qualsiasi momento il loro contingente di esportazione in vigore. In ogni caso, nessun membro esportatore esporta, oltre 85% nel corso dei primi due trimestri o più del 90% durante i primi tre trimestri del suo contingente annuo di esportazione stabilito in conformità dell'articolo 31.

3. Ciascun membro esportatore si impegna affinché il volume delle sue esportazioni di cacao non superi il suo contingente di esportazione in vigore.

4. Se un membro esportatore supera il suo contingente di esportazione di meno dell'1 per cento del suo contingente annuo di esportazione, questo quantitativo in più non viene considerato come un'infrazione al paragrafo 3. Nondimeno la differenza viene dedotta dal contingente di esportazione in vigore del membro interessato per l'anno contingenziale seguente.

5. Se un membro esportatore supera una prima volta il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo 4, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice, a meno che il Consiglio non decida diversamente, un quantitativo pari alla differenza, entro i tre mesi successivi alla data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingenziale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta di stabilizzazione di cui al presente paragrafo vengano effettuate in conformità ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 40.

6. Se un membro esportatore supera una seconda volta o varie volte il suo contingente di esportazione in vigore di un quantitativo

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

superiore al margine di tolleranza di cui al paragrafo 4, a meno che il Consiglio non decida diversamente, questo membro vende alla scorta stabilizzatrice un quantitativo pari a due volte la differenza entro i tre mesi successivi la data alla quale il Consiglio ha constatato la trasgressione. Questo quantitativo viene dedotto automaticamente dal suo contingente di esportazione in vigore per l'anno contingentale immediatamente successivo a quello in cui ha avuto luogo l'infrazione. Le vendite fatte alla scorta stabilizzatrice di cui al presente paragrafo vengono effettuate in conformità dei paragrafi 6 e 7 dell'articolo 40.

7. Le misure attuate in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo non derogano alle disposizioni del capitolo XV.

8. Quando determina i contingenti annui di esportazione a norma dell'articolo 31, il Consiglio può decidere con votazione speciale, di fissare i contingenti trimestrali di esportazione. Contemporaneamente esso definisce le norme che disciplinano l'applicazione e la soppressione dei contingenti trimestrali di esportazione. Nel definire queste norme, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche di produzione di ciascun membro esportatore.

9. Qualora l'istituzione oppure la riduzione di contingenti di esportazione non possa essere effettuata completamente durante l'anno contingentale in corso a causa dell'esistenza di contratti *bona fide* conclusi quando i contingenti di esportazione in vigore all'atto della conclusione dei contratti, l'adattamento viene apportato nei contingenti di esportazione in vigore per l'anno contingentale successivo. Il Consiglio può chiedere che gli vengano fornite le prove dell'esistenza di questi contratti.

10. I membri si impegnano a trasmettere immediatamente al Consiglio qualsiasi informazione che essi eventualmente raccolgano su infrazioni al presente Accordo oppure a norme o regolamenti emanati dal Consiglio.

ARTICOLO 36.

Redistribuzione dei disavanzi.

1. In ogni caso e al più presto entro la fine del mese di maggio di ogni anno contingentale, ogni membro esportatore comunica al Consiglio fino a che punto e per quali ragioni esso prevede di non utilizzare tutto il suo contingente in vigore oppure, al contrario, se pensa di superare questo contingente. A meno che con votazione speciale il Consiglio decida diversamente considerando la situazione di mercato, in base a queste notifiche e spiegazioni, il direttore esecutivo ridistribuisce l'importo dei disavanzi fra i membri esportatori in conformità alle norme stabilite dal Consiglio per quanto riguarda le condizioni, il momento, e le modalità di questa redistribuzione. Queste norme contengono disposizioni che disciplinano il modo in cui vengono effettuate le riduzioni, in applicazione dei paragrafi 5 a 6 dell'articolo 35.

2. Per i membri esportatori i quali, a causa della data del raccolto della loro principale coltura, non sono in grado di notificare al Con-

siglio prima della fine del mese di maggio le eccedenze o i disavanzi da essi previsti, il termine di notifica di queste eccedenze o disavanzi viene prorogato fino a metà luglio. L'elenco dei paesi esportatori che possono beneficiare di questa proroga è riportato nell'allegato E.

ARTICOLO 37.

Istituzione e finanziamento della scorta stabilizzatrice.

1. Viene istituita una scorta stabilizzatrice.
2. Per la scorta stabilizzatrice viene acquistato e tenuto unicamente cacao in grani; la sua capacità massima è di 250.000 tonnellate.
3. Secondo le norme emanate dal Consiglio, il direttore della scorta stabilizzatrice è responsabile del suo funzionamento e dell'acquisto di cacao in grani, della vendita e della conservazione in buono stato delle scorte di cacao in grani, e evitando i rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao in grani, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio prende in esame la possibilità e l'opportunità che il cacao in grani acquistato dalla scorta stabilizzatrice venga trasformato in derivati dal cacao e, in base a questo esame, può formulare raccomandazioni delle quali verrà tenuto conto all'atto del nuovo negoziato del presente Accordo conformemente all'articolo 75.
4. Per finanziare le operazioni dall'inizio del primo anno contingente successivo all'entrata in vigore del presente Accordo alla scorta stabilizzatrice viene assegnato un reddito ordinario sotto forma di contributi riscossi sul cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 38. Se, però dispone di altre fonti di finanziamento, il Consiglio può decidere di riscuotere i contributi in altra data.
5. Se, da un dato momento, il reddito della scorta stabilizzatrice costituito dai contributi non sembra sufficiente per finanziare le operazioni, il Consiglio può, con votazione speciale, rivolgendosi a fonti appropriate, ivi compresi i governi dei paesi membri, chiedere in prestito fondi in valuta liberamente convertibile. Questi prestiti vengono rimborsati con i proventi derivanti da contributi, dalla vendita di cacao in grani della scorta stabilizzatrice ed, eventualmente dai vari redditi della scorta suddetta. I membri non sono individualmente responsabili del rimborso di questi prestiti.
6. Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese le seguenti:
 - a) retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri del personale che gestiscono e conservano la scorta stessa, le spese sostenute dall'Organizzazione per amministrare e controllare la riscossione dei contributi e degli interessi oppure il rimborso delle somme che il Consiglio ha preso in prestito, e
 - b) altre spese, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. fino al luogo di deposito della scorta

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione, di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti del cacao in grani onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalla fonte ordinaria di reddito proveniente dai contributi e dai prestiti contratti a norma del paragrafo 5 oppure dai proventi delle rivendite effettuate in conformità del paragrafo 6 dell'articolo 40.

ARTICOLO 38.

Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice.

1. Una parte dei fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni, può essere depositata adeguatamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.

2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidità necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore effettivo dei fondi.

ARTICOLO 39.

Contributi al finanziamento della scorta stabilizzatrice.

1. L'aliquota del contributo riscosso sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro è di un cent USA per libbra di cacao in grani e viene fissata in proporzione per i derivati dal cacao conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32. In ogni caso il contributo viene riscosso una unica volta. A questo scopo le importazioni di cacao effettuate da un membro e, provenienti da un non membro vengono ritenute originarie di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione è originario di un membro. Ogni anno il Consiglio riesamina l'aliquota della scorta stabilizzatrice e può, nonostante le disposizioni della prima frase del presente paragrafo, con votazione speciale fissare un'aliquota inferiore di contributo o decidere di sospendere il contributo stesso, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice.

2. I certificati di contribuzione vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso fissate. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale impiego di agenti, il rilascio di documenti contro versamenti dei contributi, ed il versamento di contributi entro un termine stabilito.

3. I contributi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo devono essere versati in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.

4. Il presente articolo lascia salvo il diritto di qualsiasi acquirente oppure venditore di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

ARTICOLO 40.

Acquisti per la scorta stabilizzatrice.

1. Ai fini del presente articolo, la capacità massima di 250.000 tonnellate che costituisce la scorta stabilizzatrice viene suddivisa in aliquote individuali, assegnate ai membri esportatori nella stessa proporzione dei contingenti di base stabiliti conformemente all'articolo 30.

2. Se i contingenti annui di esportazione vengono ridotti a norma dell'articolo 34, ciascun membro esportatore presenta immediatamente un'offerta di vendita al direttore della scorta stabilizzatrice, il quale entro i dieci giorni successivi alla riduzione del contingente conclude con il primo un contratto di acquisto per una quantità di cacao in grani pari a quella di cui è stato diminuito il contingente di questo membro esportatore.

3. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 34, egli continuerà ad acquistare cacao in grani sino a concorrenza del 4% dei contingenti annui d'esportazione iniziali, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo + 3 cents USA per libbra.

4. Quando il direttore della scorta stabilizzatrice effettua acquisti conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 34, egli continuerà ad acquistare cacao in grani fino a quando il prezzo indicativo supera il prezzo minimo, oppure, se questo limite viene raggiunto prima, fino a che la scorta stabilizzatrice ha raggiunto la capacità massima.

5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente il cacao in grani di qualità commerciale corrente riconosciuta ed in quantitativi di almeno 100 tonnellate; questo cacao in grani appartiene alla Organizzazione e viene da essa controllato.

6. Quando acquista cacao in grani conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 34 e al paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta stabilizzatrice procede a quanto segue:

a) un versamento ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio; oppure

b) su richiesta del membro esportatore interessato

i) versamento iniziale di 25 cents USA per libbra f.o.b. alla consegna del cacao in grani rimanendo inteso che in qualsiasi momento dopo la fine del primo anno contingentale il Consiglio può decidere con votazione speciale su raccomandazione del direttore della scorta stabilizzatrice tenendo conto della situazione finanziaria attuale e prevista della scorta, che il versamento iniziale venga aumentato.

ii) versamento complementare a valere sulla vendita del cacao in grani della scorta stabilizzatrice, che rappresenta il ricavato della vendita meno il versamento fissato al comma a) di cui sopra e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice le spese di magazzino e di manutenzione e le spese, se ve ne sono, attinenti al rinnovo dei lotti di cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. Quando un membro ha già venduto al direttore della scorta stabilizzatrice una quantità di cacao in grani equivalente alla sua aliquota individuale, nella forma definita al paragrafo 1, all'atto della consegna il direttore della scorta stabilizzatrice paga per gli acquisti successivi soltanto il prezzo che verrebbe ottenuto dalla vendita del cacao in grani per usi non tradizionali. Se il cacao in grani acquistato a norma del presente paragrafo viene successivamente rivenduto in conformità dell'articolo 41, il direttore della scorta stabilizzatrice effettua, a favore del membro esportatore interessato, un versamento complementare che rappresenta il ricavato della rivendita meno il versamento già fatto a norma del presente paragrafo e le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione e le spese, se ve ne sono, effettuate per il rinnovo dei lotti del cacao in grani necessarie per conservarli e mantenere inalterato il loro valore.

8. Quando conformemente al paragrafo 2 del cacao in grani, viene venduto al direttore della scorta stabilizzatrice il contratto deve contenere una clausola la quale autorizza il membro esportatore ad annullare il contratto complementare o in parte prima della consegna del cacao in grani nei seguenti casi;

a) se in seguito, nel corso dello stesso anno contingente, il contingente la cui riduzione ha dato luogo alla vendita viene ristabilito a norma dell'articolo 34, oppure,

b) qualora, dopo la conclusione della vendita, la produzione durante lo stesso anno contingente sia insufficiente perché il membro possa utilizzare il suo contingente di esportazione in vigore.

9. I contratti di acquisto conclusi conformemente al presente articolo stabiliscono che la consegna venga effettuata entro il termine fissato nel contratto, ma al più tardi entro i due mesi successivi alla fine dell'anno contingente.

10. a) Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene al corrente il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice. Se dovesse ritenere che i fondi non sono sufficienti per pagare il cacao in grani che secondo le sue previsioni gli verrà offerto durante l'anno contingente in questione, egli chiede al direttore esecutivo di convocare una sessione straordinaria del Consiglio.

b) Se non ha possibilità di trovare un'altra soluzione valida, il Consiglio può, con votazione speciale sospendere o diminuire gli acquisti effettuati a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 7 sino al momento in cui è in grado di sistemare la situazione finanziaria.

11. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentano di espletare le funzioni conferitegli dal presente Accordo.

ARTICOLO 41.

Vendite delle scorte stabilizzatrici intese a difendere il prezzo massimo.

1. Il direttore della scorta stabilizzatrice procede a vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 34 conformemente al presente articolo:

a) le vendite vengono effettuate ai prezzi correnti di mercato;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) una volta che sono iniziate le vendite della scorta stabilizzatrice in applicazione del paragrafo 5 dell'articolo 34, il direttore della scorta continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a che si concreti una delle seguenti condizioni:

i) il prezzo indicativo scende sino al prezzo minimo + 14 cents USA per libbra, oppure

ii) sia esaurita tutta la sua disponibilità di cacao in grani, oppure

iii) le vendite effettuate raggiungono il 7% dei contingenti di esportazioni iniziali

c) quando il prezzo indicativo è pari o superiore al prezzo massimo, il direttore della scorta stabilizzatrice continua a mettere in vendita il cacao in grani sino a quando il prezzo indicativo torna al livello del prezzo massimo oppure in caso contrario, sino a quando ha esaurito le sue disponibilità di cacao in grani.

2. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice in conformità delle norme approvate dal Consiglio e seguendo i canali normali vende alle imprese ed alle organizzazioni dei paesi membri, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao, ai fini di una trasformazione successiva.

3. Quando effettua vendite di cui al paragrafo 1, il direttore della scorta stabilizzatrice, a condizione che il prezzo proposto sia accettabile, concede il diritto di prelazione agli acquirenti degli Stati membri prima di dare il proprio benestare alle offerte di acquirenti di paesi non membri.

4. La scorta stabilizzatrice viene immagazzinata in luoghi idonei per facilitare la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 42.

Ritiro del cacao in grani della scorta stabilizzatrice.

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 41, un membro esportatore che, a seguito di un raccolto insufficiente, non è in grado di utilizzare tutto il suo contingente durante l'anno contingente, può chiedere al Consiglio di approvare il ritiro di tutto o parte del cacao in grani acquistatogli dal direttore della scorta stabilizzatrice durante l'anno contingente precedente, ancora in deposito ed invenduto, sino a concorrenza dell'importo del suo contingente di esportazione in vigore che superi la sua produzione durante l'anno contingente. Il membro esportatore interessato rimborsa al direttore della scorta stabilizzatrice, all'atto dello sblocco del cacao in grani, le spese occasionate da questo stesso cacao, che comprendono il versamento iniziale, le spese di trasporto e di assicurazione a partire del luogo di consegna f.o.b. sino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, le spese di deposito e di movimentazione.

2. Il Consiglio stabilisce le norme che disciplinano il ritiro del cacao in grani dalla scorta stabilizzatrice in conformità al paragrafo 1.

ARTICOLO 43.

Modifiche dei tassi di cambio delle valute.

1. Il direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio, sia di sua iniziativa che su richiesta dei membri, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, se le condizioni sul mercato dei cambi sono tali da incidere considerevolmente sulle disposizioni del presente Accordo relative ai prezzi. Le sessioni straordinarie del Consiglio, convocate in applicazione del presente paragrafo, si svolgono al massimo entro un termine di quattro giorni lavorativi.

2. Dopo la convocazione di questa sessione straordinaria ed in attesa delle sue conclusioni, il direttore esecutivo ed il direttore della scorta stabilizzatrice attuano il minimo di provvedimenti provvisori che ritengono necessari per evitare che il buon funzionamento dell'Accordo venga gravemente pregiudicato a causa delle condizioni sui mercati dei cambi. Essi possono in particolare, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio, limitare temporaneamente o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice.

3. Dopo aver esaminato la situazione, ed in particolare i provvedimenti provvisori eventualmente approvati dal direttore esecutivo e dal direttore della scorta stabilizzatrice, nonché le conseguenze che possono derivare dall'effettiva applicazione del presente accordo dalle condizioni sopraindicate sui mercati dei cambi, il Consiglio può, con votazione speciale approvare tutti i provvedimenti correttivi necessari.

ARTICOLO 44.

Liquidazione della scorta stabilizzatrice.

1. Se il presente Accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo che contenga disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure ritenute adatte affinché la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.

2. Se il presente Accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni sulla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non vengono conclusi altri contratti per l'acquisto di cacao in grani destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta in questione tenendo conto delle condizioni correnti di mercato, vende le disponibilità in conformità alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, a meno che prima del termine del presente Accordo, il Consiglio sottoponga a revisione queste norme a sua volta con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice mantiene il diritto di vendere il cacao in grani in qualsiasi momento della liquidazione per pagare le spese che derivano.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) Il ricavato della vendita e le somme che figurano nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare quanto segue, in ordine di importanza:

i) le spese di liquidazione;

ii) qualsiasi residuo dovuto, maggiorato degli interessi, a titolo di qualsiasi prestito contratto dall'organizzazione e a suo nome per la scorta stabilizzatrice;

iii) qualsiasi versamento supplementare da effettuare in applicazione dell'articolo 40.

c) Quando sono stati effettuati i pagamenti contemplati al comma b), l'eventuale saldo viene versato ai membri esportatori interessati, al prorata delle loro esportazioni sulle quali è stato riscosso il contributo.

ARTICOLO 45.

Garanzia di approvvigionamento.

1. I membri esportatori si impegnano a seguire, in conformità delle disposizioni del presente Accordo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano per conseguenza di limitare artificialmente la offerta alla vendita del cacao di cui dispongono e che garantiscano il regolare approvvigionamento in cacao degli importatori nei paesi membri importatori.

2. Se mettono in vendita il cacao al momento in cui il prezzo indicativo è superiore al prezzo massimo, i membri esportatori danno agli importatori dei paesi membri la preferenza sugli importatori dei paesi non membri. Quando il prezzo indicativo è superiore al prezzo massimo, i membri esportatori cercano, se possibile, di fissare un limite alle loro esportazioni destinate ai paesi non membri.

ARTICOLO 46.

Destinazione ad usi non tradizionali.

1. Se il quantitativo di cacao in grani detenuto dal direttore della scorta stabilizzatrice in conformità dall'articolo 40 supera la capacità massima di detta scorta, il suo direttore vende alle condizioni e modalità fissate dal Consiglio, queste eccedenze di cacao in grani per destinarle ad usi non tradizionali. Queste condizioni e modalità devono essere stabilite in modo che il cacao non rifluisca sul mercato normale. Nella misura del possibile ogni membro coopera a tal fine con il Consiglio.

2. Invece di vendere cacao in grani al direttore della scorta stabilizzatrice quando la scorta ha raggiunto la sua capacità massima, un membro esportatore può sotto il controllo del Consiglio destinare al consumo interno la sua eccedenza di cacao per usi non tradizionali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Ogni volta che un impiego non tradizionale incompatibile con le disposizioni del presente Accordo viene portato a conoscenza del Consiglio, anche se il cacao destinato ad impieghi non tradizionali rifiuisce sul mercato il Consiglio decide al più presto in merito ai provvedimenti da mettere in atto per ovviare a tale situazione.

**CAPITOLO VIII - AVVISI D'IMPORTAZIONI E DI ESPORTAZIONI,
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI A TITOLO DEI CONTINGENTI
E MISURE DI CONTROLLO**

ARTICOLO 47.

*Avvisi di esportazioni e registrazione delle operazioni
a titolo dei contingenti.*

1. Conformemente alle norme emanate dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro del contingente annuo di esportazione e degli adeguamenti di questo contingente per ciascun membro esportatore; egli imputa sul contingente le esportazioni effettuate da questo membro a titolo del contingente stesso, in modo che la situazione contingente di ciascun membro esportatore sia aggiornata.

2. A tal fine, ogni membro esportatore informa il Direttore esecutivo ad intervalli che il Consiglio può fissare, sul volume complessivo delle esportazioni registrate allegandovi qualsiasi altra informazione che il Consiglio può richiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese.

3. Le esportazioni non imputabili sui contingenti vengono registrate separatamente.

ARTICOLO 48.

Avvisi di importazioni e di esportazioni.

1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il Direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni dei membri e delle esportazioni provenienti dai membri importatori.

2. A tal fine, ogni membro comunica al direttore esecutivo il volume complessivo delle sue importazioni ed ogni membro importatore informa il direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio può fissare, sul volume complessivo delle sue esportazioni, allegando qualsiasi altra informazione che il Consiglio può chiedere. Queste informazioni vengono pubblicate alla fine di ogni mese.

3. Le importazioni che, in conformità con il presente Accordo, non sono imputabili sui contingenti di esportazione vengono registrate separatamente.

ARTICOLO 49.

Misure di controllo.

1. Ogni membro che esporta il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal suo territorio doganale. Ogni membro che importa il cacao esige la presentazione di un certificato di contribuzione valido o di qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio, prima di autorizzare qualsiasi importazione di cacao sul suo territorio doganale, in provenienza da un membro o da un non membro.

2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato in conformità ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 32. Il Consiglio procede a quanto necessario per rilasciare i documenti di controllo richiesti per queste spedizioni.

3. Non viene rilasciato il certificato di contribuzione né qualsiasi altro documento di controllo riconosciuto dal Consiglio per le spedizioni di cacao effettuate in un periodo qualsiasi, che superino le esportazioni autorizzate per questo stesso periodo.

4. Con votazione speciale, il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione ed altri documenti di controllo riconosciuti.

5. Per il cacao fine (« *fine* » oppure « *flavour* ») il Consiglio fissa le norme ritenute necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo riconosciuti dal Consiglio tenendo conto di tutti i dati pertinenti.

CAPITOLO IX - PRODUZIONE E SCORTE

ARTICOLO 50.

Produzione e scorte.

1. I membri riconoscono la necessità di realizzare un equilibrio ragionevole fra la produzione ed il consumo e cooperano con il Consiglio per raggiungere questo obiettivo.

2. Ogni membro produttore può stabilire un piano di adeguamento della sua produzione in modo che l'obiettivo enunciato al paragrafo 1 possa venir raggiunto. Ogni membro produttore interessato è responsabile della politica e dei metodi che applica per raggiungere questo obiettivo.

3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che si impongono a seguito di questo esame.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Nella prima sessione, il Consiglio attua tutti i provvedimenti per elaborare un programma inteso a riunire le informazioni necessarie onde determinare, secondo criteri scientifici, la capacità mondiale di produzione attuale e potenziale, nonché il consumo mondiale attuale e potenziale. I membri facilitano l'esecuzione di questo programma.

CAPITOLO X - INCREMENTO DEL CONSUMO

ARTICOLO 51.

Ostacoli all'aumento del consumo.

1. I membri riconoscono la necessità di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e quindi di agevolare l'aumento del consumo di cacao rispetto alla produzione onde realizzare il miglior equilibrio a lungo termine fra offerta e domanda, e a questo proposito riconoscono anche la necessità di sopprimere tutti gli ostacoli che possono frapporsi a detto incremento.

2. Il Consiglio definisce i problemi speciali derivanti dagli ostacoli all'incremento del commercio e del consumo di cacao di cui al paragrafo 1 e circa i provvedimenti reciprocamente accettabili che potrebbero venir attuati in pratica per eliminare progressivamente detti ostacoli.

3. In considerazione dei succitati obiettivi e delle disposizioni del paragrafo 2, i membri cercano di attuare provvedimenti volti a rimuovere progressivamente gli ostacoli all'incremento del consumo e, per quanto possibile, di eliminarli oppure di diminuirne notevolmente gli effetti.

4. Ai fini del presente articolo, il Consiglio può trasmettere raccomandazioni ai membri ed esamina periodicamente, dopo la prima sessione ordinaria del secondo anno contingente, i risultati ottenuti.

5. I membri informano il Consiglio in merito a tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti il presente articolo.

ARTICOLO 52.

Propaganda a favore del consumo.

1. Il Consiglio può istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi esportatori e nei paesi importatori. Il Consiglio effettua periodicamente una rassegna dei lavori del Comitato.

2. Le spese derivanti dal programma di promozione sono coperte dalle quote pagate dei membri esportatori. Anche i membri importatori

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

possono contribuire finanziariamente al programma. La composizione del Comitato é limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione.

3. Prima di dare l'avvio ad una campagna di promozione nel territorio di un membro, il Comitato cerca di ottenere l'autorizzazione di questo membro.

ARTICOLO 53.

Prodotti di sostituzione del cacao.

1. I membri riconoscono che l'impiego di prodotti di sostituzione può nuocere all'aumento del consumo del cacao. A questo proposito, essi convengono di emanare una normativa relativa ai derivati del cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la normativa esistente in modo che detta normativa impedisca che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.

2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi normativa basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e cioccolato.

3. Il Consiglio può raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annua sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

CAPITOLO XI - CACAO TRASFORMATO

ARTICOLO 54.

Cacao trasformato.

1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo devono ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di derivati del cacao e del cioccolato. A questo proposito si riconosce anche la necessità di vigilare affinché non venga danneggiata gravemente la posizione del cacao nell'economia dei membri esportatori o di quelli importatori.

2. Qualora ravvisi il rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, ogni membro può dare l'avvio a consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro può riferire al Consiglio, che presta a tal fine i suoi buoni uffici.

CAPITOLO XII - RELAZIONI FRA MEMBRI E NON MEMBRI

ARTICOLO 55.

Limitazione delle importazioni in provenienza dai non membri.

1. Ciascun membro limita le sue importazioni annue di cacao prodotto nei paesi non membri, ad eccezione delle importazioni di cacao fine (« *fine* » oppure « *flavour* ») provenienti da paesi esportatori che figurano all'allegato C, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Ciascun membro si impegna per ogni anno contingentale a quanto segue:

a) a non autorizzare l'importazione di un quantitativo totale di cacao prodotto in paesi non membri presi collettivamente, che superi la quantità media che ha importato da questi paesi non membri presi collettivamente nei tre anni civili 1970, 1971 e 1972;

b) a ridurre di metà il quantitativo fissato al comma a) quando il prezzo indicativo scende al di sotto del prezzo minimo, ed a mantenerne questa riduzione sino a quando il livello dei contingenti in vigore raggiunga quello di cui al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 34.

3. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere completamente o in parte le limitazioni di cui al paragrafo 2. In ogni caso, le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non si applicano quando il prezzo indicativo del cacao è superiore al prezzo massimo.

4. Le limitazioni di cui al comma a) del paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato in base ai contratti *bona fide* conclusi quando il prezzo indicativo era superiore al prezzo massimo; le limitazioni di cui al comma b), paragrafo 2 non riguardano il cacao acquistato a norma dei contratti *bona fide* conclusi prima che il prezzo indicativo scendesse al di sotto del prezzo minimo. In questi casi, fatte salve le disposizioni del comma b) del paragrafo 2, le riduzioni vengono effettuate durante l'anno contingentale successivo a meno che il Consiglio decida di rinunciare a queste riduzioni o di applicarle in un successivo anno contingentale.

5. I membri informano regolarmente il Consiglio sui quantitativi di cacao che essi hanno importato dai non membri oppure che hanno esportato in paesi non membri.

6. A meno che il Consiglio decida diversamente, qualsiasi importazione di un membro proveniente da non membri superiori al quantitativo che egli è autorizzato ad importare a norma del presente articolo viene dedotta dal quantitativo che egli sarebbe stato normalmente autorizzato ad importare durante l'anno contingentale successivo.

7. Se a varie riprese un membro non si conforma alle disposizioni del presente articolo, con votazione speciale, il Consiglio può sospendere i diritti di voto di questo membro al consiglio e il suo diritto a votare oppure a fare votare a suo nome in sede di Comitato esecutivo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8. Gli obblighi enunciati nel presente articolo lasciano salvi gli obblighi contrari di carattere bilaterale o multiaterale contratti eventualmente dai membri nei confronti dei non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo purché ogni membro che ha contratto questi obblighi contrari li adempia in modo da attenuare, nella misura del possibile, il conflitto tra detti obblighi e quelli enunciati nel presente articolo, che egli attui il più rapidamente possibile tutti i provvedimenti per conciliare detti obblighi con le disposizioni del presente articolo e che esponga dettagliatamente al Consiglio la natura di detti obblighi ed i provvedimenti da esso attuati per attenuare o sopprimere il conflitto.

ARTICOLO 56.

Operazioni commerciali con non membri.

1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposti ad offrire nello stesso momento a membri importatori, date le pratiche commerciali normali.

2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao a non membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che essi sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base della pratiche commerciali normali.

3. Il Consiglio sottopone a revisione periodica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può chiedere ai paesi membri di comunicare informazioni adatte in conformità all'articolo 57.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 8 dell'articolo 55, ogni membro il quale abbia ragione di ritenere che un altro membro ha mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 può informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformità all'articolo 63.

CAPITOLO XIII - INFORMAZIONE E STUDI

ARTICOLO 57.

Informazione.

1. L'Organizzazione serve quale centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per quanto segue:

a) informazioni statistiche su produzione, vendite, prezzi, esportazioni ed importazioni, consumo e scorte di cacao nel mondo;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) qualora lo ritenga necessario, informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.

2. Oltre ad informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.

3. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio stesso può chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora si dovesse rivelare necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio può attuare i provvedimenti che si impongono.

4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica valutazioni della produzione del cacao in grani e delle frumentazioni per l'anno contingentale in corso.

ARTICOLO 58.

Studi.

Se lo ritiene necessario il Consiglio può incoraggiare gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza dei provvedimenti attuati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo del cacao, la possibilità di aumentare il consumo del cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonché le conseguenze dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e può presentare ai membri raccomandazioni sui soggetti da studiare. Il Consiglio può decidere di incoraggiare anche la ricerca scientifica su taluni aspetti specifici della produzione, della fabbricazione e del consumo. Al fine di incoraggiare questi studi e queste ricerche, il Consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerche nei paesi membri.

ARTICOLO 59.

Esame annuo.

Appena possibile dopo la fine di ciascun anno contingentale, il Consiglio esamina il funzionamento del presente Accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi di detto accordo e cercano di realizzarne gli obiettivi. Il Consiglio può fare ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento del presente accordo.

CAPITOLO XIV - DISPENSA DAGLI OBBLIGHI
IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

ARTICOLO 60.

Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali.

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo in seguito a circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nella Carta della Nazioni Unite nei confronti dei territori amministrati sotto il regime di tutela.

2. Quando concede una dispensa ad un membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio precisa esplicitamente con quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è dispensato da detto obbligo.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede la dispensa ad un membro per quanto segue:

a) l'obbligo, imposto a questo membro dall'articolo 24, di versare il suo contributo oppure di ovviare alle conseguenze derivanti dalla mancanza di versamento;

b) un contingente di esportazione o un'altra limitazione imposta alle esportazioni, se questo contingente o queste limitazioni sono già state superate;

c) l'obbligo di richiedere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso a titolo dell'articolo 39.

CAPITOLO XV - CONSULTAZIONI, VERTENZE E DENUNCE

ARTICOLO 61.

Consultazioni.

Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro può formulargli in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli fornisce adeguate possibilità di consultazione. Durante queste consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si dovesse trovare una soluzione, la questione può, su richiesta di una delle parti essere deferita al Consiglio in conformità all'articolo 62.

ARTICOLO 62.

Vertenze.

1. Qualsiasi vertenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolta dalle parti in causa viene deferita al Consiglio, per decisione, su richiesta di una delle parti.

2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure vari membri che detengono insieme almeno un terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di rendere nota la sua decisione, l'opinione, sui punti controversi, di un gruppo consultativo speciale costituito nella forma indicata al paragrafo 3.

3. a) A meno che il Consiglio decida diversamente all'unanimità, il gruppo consultivo speciale è composto nel modo seguente:

i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra è un giurista qualificato e sperimentato;

ii) due persone di qualifica analoga designate dai membri importatori;

iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate a norma dei commi i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal Presidente del Consiglio;

b) i cittadini delle Parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale;

c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo;

d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.

4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale è sottoposta al Consiglio il quale risolve la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

ARTICOLO 63.

Azione del Consiglio in caso di denuncia.

1. Su richiesta del membro che la presenta, qualsiasi denuncia per mancato adempimento degli obblighi imposti dal presente Accordo da parte di un membro, viene deferita al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.

2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplicemente e deve specificare la natura dell'infrazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Ogni qualvota stabilisce, a seguito di denuncia o meno, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo, il Consiglio può, con votazione speciale, fermo restando i provvedimenti definiti esplicitamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 73, procedere a quanto segue:

a) sospendere i diritti di voto di questo membro in sede di Consiglio e di Comitato esecutivo, e

b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti, di questo membro, in particolare la sua eleggibilità ad una funzione al Consiglio o presso uno qualsiasi dei suoi comitati oppure il suo diritto di esercitare una tale funzione fino a quando abbia adempiuto i suoi obblighi.

4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi in conformità del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi di cui al presente Accordo.

CAPITOLO XVI - EQUE NORME DI LAVORO

ARTICOLO 64.

Eque norme di lavoro.

I membri dichiarano che per migliorare il tenore di vita delle popolazioni ed instaurare la piena occupazione, essi cercheranno di mantenere per la mano d'opera eque norme e condizioni di lavoro nei diversi settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformità del loro livello di sviluppo, per quanto riguarda i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.

CAPITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65.

Firma.

Dal 10 novembre 1975 fino al 31 agosto 1976 incluso, il presente Accordo sarà aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle parti all'accordo internazionale del 1972 sul cacao e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1975.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 66.

Ratifica, accettazione, approvazione.

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari in conformità alla loro procedura costituzionale.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite entro il 30 settembre 1976; il Consiglio tuttavia potrà concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento per questa data.

3. Ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se è membro esportatore oppure importatore.

ARTICOLO 67.

Adesione.

1. I governi di tutti gli Stati (1) possono aderire al presente accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. Il Consiglio istituito a norma dell'accordo internazionale sul cacao per il 1972, può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1, con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a norma del presente Accordo e dal governo interessato.

3. Qualora si tratti del governo di un paese esportatore che non figura nell'allegato A né nell'allegato C, il Consiglio in conformità dell'articolo 30 assegna a questo paese, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A.

4. L'adesione avviene mediante deposito di apposito strumento presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 68.

Notifica di applicazione a titolo provvisorio.

1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto deposi-

(1) Nel corso della settima seduta plenaria, svoltasi il 20 ottobre 1975, la Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975, ha approvato su raccomandazione dei suoi Comitati amministrativo e giuridico, il testo seguente:

« In base alle sue disposizioni, il presente accordo sarà aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati ed il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite avrà funzione di depositario. La Conferenza intende che il Segretario generale, nell'espletamento delle sue funzioni di depositario di un accordo che contiene la clausola "tutti gli Stati", seguirà la procedura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'applicazione di questa clausola e che, ogni volta che sarà opportuno, solleciterà il parere dell'Assemblea generale prima di accettare uno strumento di adesione ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tare il suo strumento, può, in qualsiasi momento, notificare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità dall'articolo 69, oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica, dichiara, all'atto della stessa, se aderisce in qualità di membro esportatore o di membro importatore.

2. Un Governo che ha notificato, in conformità del paragrafo 1, che applicherà il presente Accordo, sia quando quest'ultimo entrerà in vigore che a una data specificata, è pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarrà sino a quando avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

ARTICOLO 69.

Entrata in vigore.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati all'allegato *F* e se i governi rappresentanti i paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato *D*, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Se il presente Accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo in conformità della frase precedente, entrerà in vigore a titolo definitivo quando verranno raggiunte le percentuali richieste a seguito del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Se il presente accordo non è entrato in vigore a titolo definitivo entro il primo ottobre 1976 in conformità al paragrafo 1, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio il primo ottobre 1976 se a questa data, i Governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppino almeno l'80 per cento dei contingenti di base, quali sono indicati nell'allegato *F* e i Governi rappresentanti paesi importatori che raggruppino almeno il 70 per cento delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato *D*, abbiano depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite oppure abbiano notificato che essi applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui ai paragrafi 1 oppure 2 non sono riuniti entro il 1° ottobre 1976, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite inviterà, alla data più ravvicinata che reputerà possibile dopo il 1° ottobre 1976, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto, l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se met-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

teranno in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo completamente o in parte. Se durante questa riunione non viene presa alcuna decisione, il Segretario generale potrà convocare successivamente, qualora lo ritenga opportuno, altre riunioni analoghe.

4. Durante il periodo in cui il presente accordo sarà in vigore a titolo provvisorio in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3, i governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione, nonché i governi che hanno notificato al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite la intensione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio saranno membri a titolo provvisorio.

5. Durante il periodo in cui il presente Accordo sarà in vigore a titolo provvisorio, i governi partecipanti attueranno le disposizioni necessarie per riconsiderare la situazione a decidere se detto Accordo entrerà in vigore fra di essi a titolo definitivo, se rimarrà in vigore a titolo provvisorio o cesserà di essere in vigore.

ARTICOLO 70.

Riserve.

Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.

ARTICOLO 71.

Applicazione territoriale.

1. Ogni governo può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo è reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se è posteriore alla notifica.

2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l'articolo 3, può farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale è membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 può, in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene più applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica.

4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio può entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso è parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte è membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A.

5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformità al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilità di espletare le procedure necessarie a tal fine può comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio. Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avrà effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima è precedente.

ARTICOLO 72.

Ritiro volontario.

In ogni momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi membro può ritirarsi dal presente Accordo notificando per iscritto il suo ritiro al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ha ricevuto la notifica.

ARTICOLO 73.

Esclusione.

Se il Consiglio conclude, in base al paragrafo 3 dell'articolo 63, che un membro si trova in infrazione degli obblighi imposti dal presente Accordo e se decide, inoltre, che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento di detto Accordo, può escludere con votazione speciale il membro in questione dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della decisione del Consiglio, il membro cessa di appartenere all'Organizzazione internazionale del cacao e, se è parte contraente, di essere parte del presente Accordo.

ARTICOLO 74.

Liquidazione dei conti in caso di ritiro o di esclusione

1. In caso di ritiro o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo membro. L'Organizzazione conserva le somme già versate da questo membro che dall'altra parte è tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del ritiro o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che pertanto cessa di partecipare al presente Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 76, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che gli sembra più equo.

2. Un membro che si è ritirato dal presente Accordo, che ne è stato escluso o che ha cessato in qualsiasi altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione né degli altri averi della Organizzazione; non gli può essere imputata neppure una parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione quando il presente Accordo prende fine.

ARTICOLO 75.

Durata e fine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla fine del terzo anno contingentale completo che segue la sua entrata in vigore, a meno di proroga in applicazione dei paragrafi 3, 4 o 5, o di termine anticipato in applicazione del paragrafo 6.

2. Prima della fine del terzo anno contingentale indicato al paragrafo 1, il Consiglio può decidere, con votazione speciale, che il presente Accordo formerà oggetto di nuovi negoziati, o verrà prorogato per 2 ulteriori anni contingentali.

3. Se, in conformità del paragrafo 2, il presente Accordo è stato prorogato per due anni contingentali, il Consiglio potrà, prima della fine del quinto anno contingentale, decidere con votazione speciale che il presente Accordo sarà oggetto di nuovi negoziati.

4. Se, entro la fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, i negoziati per un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale non sono ancora conclusi, il Consiglio può, con votazione speciale, prorogare nuovamente il presente Accordo per un periodo che non superi, due anni contingentali. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Se, prima della fine del terzo anno contingentale di cui al paragrafo 1, un nuovo Accordo destinato a sostituire quello attuale è stato

negoziato e firmato da un numero di governi sufficienti affinché possa entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, la durata d'applicazione dell'Accordo attuale viene prorogata sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo Accordo, rimanendo inteso che la proroga non supererà due anni contingenti. Il Consiglio notifica questa proroga al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

6. In qualsiasi momento il Consiglio può decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente Accordo. L'Accordo prende fine allora alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 39 sussistono sino a quando sono stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice, oppure se essa è anteriore, sino alla fine del terzo anno contingente successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Il Consiglio notifica questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

7. Nonostante la fine del presente Accordo, il Consiglio resterà in funzione per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificare i conti e suddividere gli averi; durante questo periodo, esso ha i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.

ARTICOLO 76.

Modifiche.

1. Il Consiglio può, con votazione speciale, raccomandare alle Parti contraenti di apportare una modifica al presente Accordo. Il Consiglio può fissare una data dalla quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri esportatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori, e dalle parti contraenti che rappresentino almeno il 75 per cento dei membri importatori i quali detengano almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio può aver fissato con votazione speciale. Il Consiglio può fissare un termine prima della scadenza del quale ogni parte contraente notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di accettare la modifica e quest'ultima si considera come revocata se non è entrato in vigore alla scadenza del termine. Il Consiglio fornisce al Segretario generale delle informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinché prenda effetto la modifica.

2. Ogni membro a nome del quale non è stata fatta alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore, cessa a questa data di partecipare al presente Accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio, nel corso della prima riunione indetta dopo la data d'entrata in vigore della modifica, che non ha po-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tuto dare atto dell'accettazione della modifica a tempo debito a seguito delle difficoltà incontrate per condurre a termine il suo *iter* costituzionale, e che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione fino a che siano superate queste difficoltà. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica sino a quando non notifici di avere accettato la stessa.

ARTICOLO 77.

Disposizioni supplementari e transitorie.

1. Il presente Accordo viene considerato come una continuazione dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972.

2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, viene deciso quanto segue:

a) Tutte le disposizioni approvate in virtù dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972, sia dall'Organizzazione che da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore al 30 settembre 1976 e di cui non venga specificato che scadono a questa data, rimarranno in vigore, a meno che non vengano modificate dal presente Accordo.

b) Tutte le decisioni che il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale sul cacao per il 1972 dovrà prendere nell'anno contingente 1975-76, per la loro applicazione nell'anno 1976-77, verranno approvate nel corso dell'ultima sessione ordinaria del Consiglio che si svolgerà durante l'anno contingente 1975-76 e verranno applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse già entrato in vigore, fermo restando che, qualora uno qualsiasi dei membri chiedesse che una qualunque decisione venga ripresa in considerazione, essa dovrà essere riconfermata dal Consiglio, con votazione speciale o a maggioranza suddivisa semplicemente in conformità del presente Accordo, nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 78.

Testi del presente Accordo facenti fede.

I testi del presente Accordo in inglese, in spagnolo, in francese ed in russo fanno tutti ugualmente fede. I testi originali sono depositati negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di quanto sopra, i firmatari debitamente autorizzati a tal scopo dai loro governi, hanno firmato il presente Accordo alla data che figura a fronte della loro firma.

ALLEGATI

ALLEGATO A

*Paesi per i quali i contingenti di base vengono fissati in
conformità del paragrafo 1 dell'articolo 30*

Brasile

Costa d'Avorio

Guinea equatoriale

Ghana

Messico

Nigeria

Repubblica Dominicana

Repubblica Unita del Camerun

Togo

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

*Paesi che producono meno di 10.000 tonnellate di cacao
ordinario all'anno*

P A E S I	MIGLIAIA DI TONNELLATE	
	1972/73	1973/74
Malaysia	7,0	10,0
Sierra Leone	6,6	7,7
Zaire	5,0	5,0
Gabon	5,0	5,0
Filippine	3,5	4,0
Haiti	3,5	3,5
Liberia	3,0	3,1
Congo	2,1	2,1
Cuba	2,0	2,0
Perù	2,0	2,0
Bolivia	1,4	1,4
Nuove Ebridi	0,8	0,7
Angola	0,6	0,7
Guatemala	0,6	0,7
Nicaragua	0,6	0,6
Repubblica Unita di Tanzania	0,6	0,6
Uganda	0,5	0,5
Honduras	0,3	0,3
	45,1	49,9

Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).

ALLEGATO C

Produttori di cacao fine (« fine » oppure « flavour »)

1. Paesi esportatori che producono esclusivamente cacao fine (« fine » o « flavour »):

Dominica
 Ecuador
 Grenada
 Indonesia
 Giamaica
 Madagascar
 Panama
 Santa Lucia
 Saint-Vincent
 Samoa Occidentale
 Sri Lanka
 Surinam
 Trinità e Tobago
 Venezuela

2. Paesi esportatori che producono, ma non esclusivamente, cacao fine (« fine » o « flavour »):

	PRODUZIONE MIGLIAIA DI TONNELLATE	
	1972/73	1973/74
Costa Rica (25 per cento)	5,0	6,0
Sao Tomé e Principe (50 per cento) . .	11,3	10,4
Papuasia Nuova Guinea (75 per cento) .	23,1	30,4
	39,4	46,4
	39,4	46,4

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO D

Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 10 (a)

PAESE	1972	1973	1974	Media	Per- centuale
(migliaia di tonnellate)					
Stati Uniti d'Ame- rica	399,8	357,3	315,7	357,6	22,89
Repubblica federale di Germania	179,5	188,4	186,6	184,8	11,83
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	161,5	145,4	158,0	155,0	9,92
Regno dei Paesi Bassi	151,9	144,9	144,7	147,2	9,42
Unione delle Repub- bliche socialiste so- vietiche	143,7	130,1	162,8	145,5	9,31
Francia	77,6	78,4	81,9	79,3	5,08
Giappone	55,4	59,7	38,3	51,1	3,27
Italia	44,3	47,0	45,0	45,4	2,91
Belgio/Lussemburgo	36,8	36,4	37,3	36,8	2,36
Spagna	38,7	35,8	34,9	36,5	2,34
Canada	39,1	34,9	30,0	34,7	2,22
Polonia	32,1	30,6	31,9	31,5	2,02
Svizzera	28,8	31,7	27,7	29,4	1,88
Australia	24,7	19,8	28,0	24,2	1,55
Repubblica democra- tica tedesca	24,4	21,1	22,2	22,6	1,45
Cecoslovacchia	20,8	19,3	21,2	20,4	1,31
Austria	17,1	16,7	15,0	16,3	1,04

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PAESE	1972	1973	1974	Media	Per- centuale
Irlanda	14,3	16,3	16,0	15,5	0,99
Jugoslavia	14,5	12,1	19,1	15,2	0,97
Ungheria	14,2	12,1	14,6	13,6	0,87
Svezia	13,8	11,5	11,9	12,4	0,79
Argentina	11,2	11,1	13,3	11,9	0,76
Bulgaria	11,8	8,4	8,5	9,6	0,61
Africa del Sud	9,7	8,2	8,5	8,8	0,56
Romania	7,8	7,5	8,4	7,9	0,51
Norvegia	9,4	7,6	6,8	7,9	0,51
Danimarca	8,7	7,3	6,1	7,4	0,47
Colombia	7,7	6,0	6,2	6,6	0,42
Nuova Zelanda	6,2	4,8	7,4	6,1	0,39
Finlandia	6,0	5,8	6,5	6,1	0,39
Portogallo	3,7	3,7	2,9	3,4	0,22
Filippine	4,9	2,8	2,6	3,4	0,22
Cile	2,9	2,7	2,3	2,6	0,17
Perù	3,6	2,4	1,3	2,4	0,15
Algeria	1,1	1,1	1,1	1,1	0,07
India	0,7	0,7	0,8	0,7	0,05
Tunisia	0,8	0,4	0,7	0,6	0,04
Uruguay	0,6	0,5	0,5	0,5	0,03
Honduras	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01
TOTALE	1.629,9	1.530,6	1.526,8	1.562,1	100,00

Fonte: Bollettino trimestrale delle Statistiche del Cacao (Vol. 1, n. 4).

(a) Media per i tre anni 1972-1974, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni lorde dei derivati del cacao, convertiti in equivalente di grani mediante i coefficienti di conversione enumerati al paragrafo 2 dell'articolo 32.

ALLEGATO E

*Paesi esportatori ai quali
si applica il paragrafo 2 dell'articolo 36*

Brasile
Messico
Repubblica Dominicana

ALLEGATO F

*Contingenti di base calcolati in conformità
ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 69 (a)*

PAESE ESPORTATORE	Produzione (migliaia di tonnellate)	Contingenti di base (percentuale)
Ghana	409,8	32,5
Nigeria	247,7	19,6
Costa d'Avorio	196,3	15,5
Brasile	189,7	15,0
Repubblica Unita del Camerun	112,0	8,9
Repubblica Dominicana	37,1	2,9
Messico	27,3	2,2
Togo	23,1	1,8
Guinea equatoriale	19,6	1,6
	1.262,6	100,0

Fonte: Bollettino Trimestrale delle Statistiche sul Cacao (Vol. 1, n. 4) (ad eccezione della cifra concernente la produzione della Repubblica Dominicana nel 1973/74, che è stata comunicata dalla delegazione di questo paese alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao per il 1975).

(a) Contingenti calcolati sulla base della produzione media degli anni 1969/70-1973/74.

Seguono le firme.